

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1861. *62.*

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal Deputato *Lovito*

nella tornata del *16. Marzo 1863.*

**OGGETTO**

*Facoltà al Governo per la pubblicazione di leggi*

Uffici che ammettono la lettura

*1. 5. 6. 8. 9.*

Uffici che non l'ammettono

*2. 4. 7.*

Data della lettura alla Camera *21. Marzo 1863.*  
~~*17. Marzo 1863.*~~

" della sviluppo *18. Aprile 1863.*

" della presa in considerazione *Non presa in considerazione*



1° È fatta facoltà al Governo Del Re di pubblicare per Decreto reale le leggi qui appresso indicate fra lo spazio di tre mesi da oggi.

2° La compilazione di esse sarà fatta tra il Ministero tutto insieme, ed una commissione mista di Deputati e di Senatori, specialmente nominata dai Due rami Del Parlamento.

3° Le leggi così redotte e pubblicate entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione legale, ed in ogni caso non mai dopo il 31 Dicembre Dell'anno che corre.

4° Il bilancio Del 1864 sarà compilato e presentato sulle basi di questo nuovo ordinamento.

1° Legge sull'asse ecclesiastico.

2° Riforma all'ordinamento giudiziario.

3° Sul contenzioso amministrativo.

4° Sul consiglio Di Stato.

5° Sulla pubblica sicurezza.

6° Riforma al regolamento Doganale.

7° Su Diritti di rappresentanza Diplomatica, militare e civile.

8° Sulla Pubblica Istruzione.

9° Sul reclutamento Dell'esercito.

10° Sulla classificazione delle strade.

11° Sulla contabilità generale dello Stato.

12° Codice e Procedura civile Del Regno D'Italia.

16 Marzo 1863. all'orig. francesco Lonzi.

# Proposta del Deputato Lovito

- 1<sup>ma</sup> È fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare per Decreto Reale le leggi qui appresso indicate fra lo spazio di tre mesi da oggi.
- 2<sup>a</sup> La compilazione di esse sarà fatta tra il Ministero tutto insieme, ed una commissione mista di Deputati e di Senatori, specialmente amministrata dai due Banci del Parlamento.
- 3<sup>a</sup> Le leggi così redatte e pubblicate entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione legale, ed in ogni caso non mai dopo il 31 dicembre dell'anno che corre.
4. Il bilancio<sup>del</sup> 1864 sarà presentato e compilato su le basi di queste nuove ordinamenti.
  - 1<sup>ma</sup> Legge sull'Asse Ecclesiastico
  - 2<sup>a</sup> Riforma all'ordinamento giudiziario
  - 3<sup>a</sup> Sul fantecurioso Amministrativo
  - 4<sup>a</sup> Sul Consiglio di Stato
  - 5<sup>a</sup> Su la pubblica ricchezza
  - 6<sup>a</sup> Riforma al Regolamento Doganale
  - 7<sup>a</sup> Su i diritti di rappresentanza diplomatica
  - 8<sup>a</sup> Su la pubblica istruzione
  - 9<sup>a</sup> Sul Reclutamento dell'Esercito
  - 10<sup>a</sup> Sulla classificazione delle strade
  - 11<sup>a</sup> Sulla contabilità generale dello Stato
  - 12<sup>a</sup> Fodere e procedura civile del Regno e Stati



Sp. all'original  
 T. Lovito

# Proposta del Deputato Lovito

- 1<sup>ma</sup> È fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare per Decreto Reale le leggi qui appresso indicate fra lo spazio di tre mesi da oggi.
- 2<sup>a</sup> La compilazione di esse sarà fatta tra il Ministero tutto insieme, ed una commissione mista di Deputati e di Senatori, specialmente nominata dai due Brani del Parlamento.
- 3<sup>a</sup> Le leggi così redatte e pubblicate entreranno in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione legale, ed in ogni caso non mai dopo il 31 dicembre dell'anno corrente.
4. Al Bilancio del 1864 sarà compilato e presentato su le ~~seguenti~~ basi di questo nuovo ordinamento.
  - 1<sup>ma</sup> Legge sull'Asse Ecclesiastico
  - 2<sup>a</sup> Riforma all'ordinamento giudiziario
  - 3<sup>a</sup> Sul contenzioso amministrativo
  - 4<sup>a</sup> Sul consiglio di Stato
  - 5<sup>a</sup> Su la pubblica sicurezza
  - 6<sup>a</sup> Riforma al Regolamento doganale
  - 7<sup>a</sup> Su i diritti di rappresentanza diplomatica Militare e civile.
  - 8<sup>a</sup> Su la pubblica istruzione
  - 9<sup>a</sup> Sul reclutamento dell'Esercito
  - 10<sup>a</sup> Sulla classificazione delle strade
  - 11<sup>a</sup> Sulla contabilità generale dello Stato.
  - 12<sup>a</sup> Codice e procedura civile del Regno d'Italia



f. all'originale  
Fco Lovito